ASSOCIAZIONE SCIENZA E CULTURA DEL MOVIMENTO



STATUTO

<u>Costituzione - Denominazione - Sede</u>

- Art. 1. E' costituita l'associazione denominata "AEQUABILITAS" (ASSOCIAZIONE SCIENZE E CULTURA DEL MOVIMENTO) con sede e rappresentanza legale in Varese Via Goldoni n. 37/a, ente non commerciale di tipo associativo denominato ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460 e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Può trasferire la sede, nel luogo ritenuto dal Consiglio Direttivo più vantaggioso nell'interesse dei Soci e/o istituire sedi secondarie, nonché sopprimerle senza che ciò rappresenti modifica statutaria.
- **Art. 2.** L'Associazione, più avanti chiamata per brevità **AEQUABILITAS**, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

<u>Finalità e attività</u>

- Art. 3. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:
 - favorire la ricerca medico scientifica creando sinergie sul territorio con analoghe strutture scientifiche enti, università, cliniche;
 - informare, formalizzare dati statistico scientifici acquisiti, per redigere opportune cartelle tematiche da inserire in una banca dati informatica, al fine di fare delle pubblicazioni scientifiche;
 - > promuovere momenti di approfondimento medico scientifico in ambito sportivo, giovanile e preventivo dall'ambito scolastico alla terza età;
 - > organizzare corsi di formazione.
- **Art. 4.** L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:
 - > stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati, con società o persone singole, oltre che con strutture di ricerca e studio nelle aree di competenza;
 - > svolge direttamente attività connesse a quelle elencate, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse;
 - fornisce consulenza alle associazioni sportive e "scuole di sport" che favoriscano in particolar modo la formazione dei giovani;
 - > promuovere manifestazioni ed attività private e pubbliche sia nell'ambito sociale che sportivo.
- Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione campi ed altri beni, sia immobili; fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

E' previsto che vi possano essere soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci (e che non sia già socio dell'associazione stessa).

- **Art. 7.** La domanda di ammissione a socio ordinario deve essere presentata al Consiglio Direttivo tramite lettera di presentazione firmata dal socio e valutata dai probiviri. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante (votazione per maggioranza).
- **Art. 8**. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Art. 8 bis. Gli Associati possono avere le qualifiche di:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Attivi;
- Soci Sostenitori:
- Soci Onorari.

Soci Fondatori: sono i firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci Ordinari: sono le persone fisiche interessate alle attività ed agli scopi previsti dallo Statuto ed appartenenti alle aree di competenza. La loro qualità di soci Ordinari è subordinata all'iscrizione e deve essere accompagnata da lettera di presentazione da parte di due soci fondatori/ordinari eletti, coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Dopo tre anni di insufficiente presenza o inattività societaria, il Consiglio Direttivo potrà dichiararli decaduti dal ruolo di socio ordinario, retrocedendoli a quello di sostenitori.

Soci Attivi: sono le persone fisiche interessate alle attività ed agli scopi previsti dallo Statuto ed appartenenti alle aree di competenza. Hanno visibilità sul sito dell'associazione ed possono accedere alla aree di competenza specifica in modo attivo. Possono, inoltre, partecipare attivamente a progetti, convegni, seminari ed assemblee dell'associazione ma non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci Sostenitori: sono Istituti, Enti, Società, persone fisiche, studenti che sostengono moralmente e materialmente le attività dell'Associazione;Possono partecipare a convegni,incontri e missioni societarie .Possono partecipare alle aree di discussione tematiche del sito. Non possono avere ruoli di responsabilità nei progetti associativi e non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci Onorari: sono Istituti, Enti, Società, persone fisiche benemerite nei confronti dell'Associazione e possono partecipare attivamente a progetti ed assemblee dell'associazione ma non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. I soci fondatori, ossia i soggetti firmatari dell'atto costitutivo, qualora non fossero più interessarti alla partecipazione attiva dell'associazione sono immediatamente riconosciuti come soci onorari.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie di soci non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci fondatori/ordinari hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può

 $Essi\ hanno,\ in oltre,\ il\ diritto\ di\ recedere,\ con\ preavviso\ scritto\ di\ almeno\ 30\ giorni,\ dall'appartenenza\ all'Associazione.$

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente

intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

3

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori e studenti non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro i successivi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o mail personale a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 20 giorni prima del giorno previsto e in seconda chiamata almeno 30 gg dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

- Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
- **Art. 15.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il rendiconto economico preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

- **Art. 19.** Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
- **Art. 20.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto tramite posta o mail con conferma di invio o contatto telefonico almeno 15 giorni prima della riunione, con avviso di prima e seconda convocazione circostanziato.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il collegio dei Probiviri;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- può trasferire la sede e/o istituire sedi secondarie, nonché sopprimerle, senza che ciò rappresenti modifica statutaria

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il rendiconto economico preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.
- **Art. 22.** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Può essere affiancato o sostituito da una persona fisica o da un socio per lo svolgimento dell'ordinaria e straordinaria amministrazione. Presenzia le sedute ed assemblee consiliari, viene nominato dal consiglio direttivo, non ha diritto di voto e non è eleggibile alle cariche sociali. Le viene inoltre contemplato un rimborso spese (collaboratore di segreteria).

Collegio dei Probiviri

Art. 26. Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di 3 (tre), durano in carica per esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal CD nei casi previsti dall'art. 10.

Patrimonio, esercizio sociale e rendiconto economico

Art. 27. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il rendiconto economico preventivo per l'anno in corso.

Art. 28. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi di simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 31. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 32. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

VARESE, data 24 OTTOBRE 2010

Seguono firme dei soci fondatori:

COGNOME	NOME	FIRMA
BROIDO	PAOLO	
BRUSORIO	FABRIZIO	
CAVALLINI	GERMANA	
COSSI	ADELE	
DELLAVALLE	SILVANA	
FERLONI	ANGELO	
IMRE	MICHELE	
LUCIOLI	FABIO	
MANELLI	ALESSANDRO	
MASERATI	PAOLA	
PISONI	FABIO	
PRATO	FABRIZIO	
PRIGIONE	GIANGIACOMO	
SCHIAVONE	NICOLA	
STORACI	ROBERTO	
TACCHINO	CARLO	